

Accordo

tra

Museo Nazionale Romano

e

**Berlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften**

Il **Museo Nazionale Romano** C.F. 97902780580, con sede in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dal Direttore Prof. Dr. Stéphane Verger, domiciliato per la carica presso la sede legale del Museo Nazionale Romano (d'ora in poi denominato "Museo")

e

la **Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)** con sede in Berlin, Jägerstrasse 22/23, 10117 Berlin, in persona del Presidente Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christoph Markschies, domiciliato per gli effetti del presente Accordo, presso la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (d'ora in poi denominata "Akademie")

L'Akademie e il Museo sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Premesse:

- a) il Museo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge funzioni di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di competenza e in particolare, ai fini del presente Accordo, di uno dei nuclei più antichi della propria collezione archeologica e del patrimonio documentale a esso correlato;
- b) L'Akademie, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, conduce progetti di ricerca dedicati all'esplorazione, all'indicizzazione e alla documentazione del patrimonio culturale mondiale;
- c) Il Museo nel caso di progetti di studio o ricerca pluriennali regola le attività progettuali attraverso convenzioni e protocolli d'intesa specifici, come indicato nel "Regolamento per lo studio delle collezioni del Museo Nazionale Romano";
- d) L'esito delle attività già svolte o in corso tra le Parti è tale da incoraggiare lo sviluppo della collaborazione;
- e) L'Akademie ha presentato al Museo una proposta di collaborazione scientifica nell'ambito del progetto *Antiquitatum Thesaurus (AT)*, che indicizza e cataloga disegni e stampe del XVII e XVIII secolo e li collega in un archivio digitale (<https://db.antiquitatum-thesaurus.eu/>) con le antichità che essi raffigurano e con altre testimonianze della loro ricezione (prot. MN-RM 1319-A del 19 maggio 2023);
- f) Il Museo ha manifestato l'interesse alla collaborazione in oggetto anche nell'ottica di una migliore conoscenza e valorizzazione delle opere delle proprie collezioni conservate nelle sale espositive e nei depositi (prot. MN-RM 1401-P del 25 maggio 2023);

- g) Le Parti, che procedono alla stipula ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, si attendono dal presente Accordo il conseguimento di importanti finalità scientifiche, consistenti nello studio, nella pubblicazione e nella valorizzazione dei reperti archeologici della collezione antiquaria iniziata da Athanasius Kircher, conservata originariamente nel Collegio Romano e confluita in larga misura nel Museo.

Articolo 1 **Oggetto**

1.1 Il presente Accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti della ricerca, studio, documentazione e pubblicazione del materiale relativo al *Musaeum Kircherianum sive Musaeum a P. Athanasio Kirchero in Collegio Romano Societatis Jesu iam pridem incoeptum* del gesuita Filippo Buonanni (1709).

1.2 Nell'ambito delle attività definite al precedente § 1.1,

(i) L'Akademie si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- presentare copia della copertura assicurativa, che copra i rischi di infortunio derivanti dall'attività nei locali e nei depositi del Museo per il proprio personale;
- concordare con i funzionari referenti del Museo i giorni e gli orari per l'accesso, che saranno stabiliti compatibilmente con le esigenze di servizio e con le risorse organizzative disponibili;
- far osservare agli studiosi incaricati i regolamenti e le norme di comportamento vigenti, adottati all'interno del Museo;
- consegnare all'Archivio fotografico del Museo tutta la documentazione fotografica delle opere prodotta in occasione dei sopralluoghi di studio;
- realizzare il catalogo sistematico (elettronico e/o cartaceo) delle antichità raffigurate nell'opera di Filippo Buonanni.
- garantire il collegamento del suddetto catalogo con la piattaforma gestionale del Museo.

(ii) Il Museo si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- mettere a disposizione in via non esclusiva il patrimonio individuato all'articolo 1.1. di competenza del Museo e il patrimonio documentale, conservato presso i propri Archivi (Storico, Fotografico e del Catalogo), fermo restando che l'accesso al medesimo materiale continuerà comunque ad essere consentito agli studiosi che ne facciano richiesta per finalità scientifiche, in base al principio della libertà di ricerca;
- garantire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le risorse organizzative disponibili, gli studiosi incaricati dall'Akademie di svolgere le attività previste nel presente Accordo;
- non richiedere alcun canone per le attività di riproduzione delle immagini delle opere e dei documenti appartenenti alle proprie collezioni, in quanto partner del progetto.

(iii) Le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità, a:

- mettere a disposizione delle attività di studio e ricerca oggetto del presente Accordo proprio personale, strutture e apparecchiature utili alle esigenze comuni, compatibilmente con le esigenze proprie della rispettiva attività istituzionale;
- concordare semestralmente un cronoprogramma delle attività da svolgere;

- reperire le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, anche attraverso la progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali;
- promuovere iniziative culturali (quali convegni, giornate di studio, conferenze, mostre) e attività didattiche e divulgative (comunicazione sui *social media*, *storytelling*, ecc.) per diffondere la conoscenza e i risultati della ricerca disciplinata dal presente Accordo.

Articolo 2

Referenti

2.1 Ciascuna delle Parti indica i propri Referenti dell'Accordo. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività di coordinamento del progetto di studio e ricerca, nonché per le attività esecutive dell'Accordo e di reportistica al proprio interno, monitorando costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

2.2 I Referenti dell'Akademie sono la dott.ssa Cristina Ruggero (ruggero@bbaw.de) e il dott. Timo Strauch (strauch@bbaw.de).

2.3 I Referenti del Museo sono la dott.ssa Antonella Ferraro (antonella.ferraro@cultura.gov.it), la dott.ssa Chiara Giobbe (chiara.giobbe@cultura.gov.it) e la dott.ssa Agnese Pergola (agnese.pergola@cultura.gov.it).

Articolo 3

Personale coinvolto nella ricerca

3.1 Le Parti concordano sulla possibilità di affidare aspetti della ricerca a personale specificamente qualificato esterno ai due Enti, il quale potrà svolgere detta attività o all'interno o all'esterno delle strutture delle Parti sotto il coordinamento delle stesse, e sulla possibilità di coinvolgere altri Enti o Istituti di ricerca, nelle attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Monitoraggio e rinnovo

4.1 Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di studio e ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente art. 2, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

4.2 I Referenti di ciascuna Parte dovranno far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza del presente Accordo, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo dell'Accordo.

Articolo 5

Durata e recesso

5.1 Il presente Accordo ha durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni previo accordo scritto tra le Parti.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Articolo 6

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l'Akademie e il Museo si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del soggetto ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4.

6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Il personale esterno coinvolto ai sensi dell'art. 3 del presente Accordo dovrà presentare apposita assicurazione professionale per i rischi connessi all'attività svolta. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

6.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

6.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente dell'Akademie e del Direttore del Museo, la concessione in uso temporaneo di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Articolo 7

Proprietà intellettuale e pubblicazioni

7.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i *software*, le metodiche, le procedure, i *data bases* e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa, per l'eventuale sfruttamento commerciale degli stessi, dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

7.2 Resta fermo che gli autori e/o inventori delle predette opere d'ingegno, nell'ambito delle attività svolte in base al presente Accordo, mantengono il diritto morale ad essere riconosciuti come tali.

7.3 Le Parti potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno e per finalità correlate alla propria missione istituzionale, i sopra citati risultati.

7.4 Le Parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

7.5. Nelle more della pubblicazione dei risultati delle ricerche, le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui siano a conoscenza in forza del presente impegno.

Articolo 8

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

8.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Akademie e del Museo, per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Akademie e del Museo.

Articolo 9

Trattamento dei dati

9.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, l'Akademie e il Museo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente Accordo.

Articolo 10

Comunicazioni

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se all'Akademie: direktor@bbaw.de
- b. se al Museo: mn-rm@pec.cultura.gov.it

Articolo 11

Codice Etico

11.1 L'Akademie e il Museo dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 12

Controversie

12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 13
Registrazione e spese

13.1 Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione e l'imposta di bollo sono a carico della Parte richiedente.


Articolo 14
Disposizioni finali

13.3 Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e stipulato in Roma, li [...].



Museo Nazionale Romano
Il Direttore
Prof. Dr. Stéphane Verger



Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Il Presidente
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Marksches